Data: 30/10/2023



# **Ufficio Giudice Unico Sportivo**

### Procedimento n. GSP 23032

A) Documenti si cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 30/10/2023 relativo all'incontro (23068) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Palaghiaccio G. Scola Alba di Canazei - Canazei (TN) il 29/10/2023 tra Fassa Falcons U19 (020) e Cortina / Alleghe U19 (002).

B) Precedenti:		

### C) Decisioni:

**Squalifica** per **1** giornate inflitta all'atleta **Levis Tommaso** (n. tessera 89347) per violazione dell'art. 15.1 del Codice delle Penalità.

**Squalifica** per **1** giornate inflitta all'atleta **Rizzi Jason** (n. tessera 75575) della società Sportiva Hockey Club Fassa 020 per violazione dell'art. 15.1 del Codice delle Penalità.

Ammenda inflitta alla squadra dell' **Sportiva Hockey Club Fassa (020)** di € 150 (centocinquanta) per violazione dell'art. 8 del Codice delle Penalità.

#### D) Motivazione:

### Levis Tommaso (n. tessera 89347)

dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 30.41, il predetto giocatore iniziava una rissa con un avversario (Rizzi Jason) con reciproco e prolungato scambio di pugni.

Venivano entrambi puniti con una penalità maggiore (5') più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta per violazione della regola 46 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Ciò premesso, considerata l'assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione della squalifica nel minimo edittale previsto di 1 (una) giornata di campionato.

### Rizzi Jason (n. tessera 75575)

dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 30.41, il predetto giocatore iniziava una rissa con un avversario (Levis Tommaso) con reciproco e prolungato scambio di pugni.

Venivano entrambi puniti con una penalità maggiore (5') più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta per violazione della regola 46 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Ciò premesso, considerata l'assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione della squalifica nel minimo edittale previsto di 1 (una) giornata di campionato.

## Sportiva Hockey Club Fassa (020)

dal rapporto arbitrale emerge che l'incontro iniziava con un ritardo di 20 (venti) minuti rispetto all'orario previsto da calendario perché, al momento in cui le squadre avrebbero dovuto scendere sul ghiaccio per il riscaldamento prepartita, non era ancora presente allo stadio il medico.



- E) Spese di procedura addebitate:
- €. 52.00 (cinquantadue/00 euro) alla squadra Sportiva Hockey Club Fassa (020).
- €. 52.00 (cinquantadue/00 euro) alla squadra Sportivi Ghiaccio Cortina A.s.d. (002).

Il Giudice Unico Sportivo Avv. Franco Biasi